Cassazione civile sez. III - 09/05/2007, n. 10578. Pres. Fiduccia. Est. Fico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 6 marzo 1998 D.F.G., D.F. M. e D.B.D.P., premesso di aver conferito all'avv.to I.V. l'incarico di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, che l' I. aveva invece proposto opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, che, respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, l' I. non aveva neanche iscritto a ruolo le cause proposte, che dalla mancata proposizione dell'opposizione avverso i decreti ingiuntivi era loro derivato grave danno, essendo stata portata a termine l'espropriazione immobiliare, ciò premesso, hanno adito il Tribunale di Pescara per la condanna dell' I. al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

Il Tribunale e la Corte d'Appello di L'Aquila hanno ritenuto estinto il diritto per prescrizione decennale decorrente dalla data in cui i decreti ingiuntivi erano divenuti irrevocabili, per mancata proposizione dell'opposizione agli stessi (6 ottobre 1987), rigettando rispettivamente la domanda e l'appello dei D.F. e della D.B..

Avverso la decisione della Corte d'Appello i D.F. e la D. B. hanno proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo proposto i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di merito ha errato nel far decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi, anzichè dalla pubblicazione, in data 3 aprile 1989, delle sentenze sulle opposizioni all'esecuzione, essendosi manifestato il danno solo in tale data.

La censura è infondata.

In tema di risarcimento del danno il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si verifica il danno, e pertanto, con riferimento al caso concreto, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti circa la causa specifica del danno, dalla scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione ai decreti ingiuntivi e, quindi, come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello, dalla data in cui i decreti stessi sono divenuti irrevocabili, che è poi anche la data in cui, per la ripresa dell'esecuzione l'immobiliare, i ricorrenti sono venuti a conoscenza del fatto dannoso.

il ricorso va dunque respinto.

Non va provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007